

# Studio Legale



Avv. Giovanna Coppola  
avvgiovannacoppola@pec.it  
R.P. 328/0898214

Avv. Stefano Travaglione  
avvstefanotravaglione@pec.it  
R.P. 345/2341677

---

## **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO**

### **REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

#### **RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE**

**RICORRE:** il Sig. **TONTOLI ANTONIO**, nato a Tocco Caudio (BN), il 10.06.1978 ed ivi residente, alla C.da Chiano, n. 32, C.F. TNTNTN78H10L185B, rappresentato e difeso per il presente giudizio dall'Avv. Stefano Travaglione (C.F. TRVSFN90D19A783L - P. IVA 01674030620 – pec: **avvstefanotravaglione@pec.it**) e dall'Avv. Giovanna Coppola (C.F. CPPGNN84R71E791A - P. IVA 02878210646 - pec: **avvgiovannacoppola@pec.it**), con quest'ultima elettivamente domiciliato presso e nel Suo Studio, sito in Montesarchio - 82016, alla Via Sottotenente Angelo Dominici, n. 11, giusta nomina/procura allegata al presente atto.

**CONTRO:** **1) Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede a Roma, Viale di Trastevere, n. 76/A; **2) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (c.f. 97248840585), in persona del Direttore Generale p.t., con sede alla Via Frangipane, n. 41 – 00184 – Roma (RM); **3) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Latina** (c.f. 80004180594), in persona della Dirigente p.t., con sede alla Via Legnano, n. 34 - 04100 LATINA (LT), tutti domiciliati *ex lege* a Roma c/o la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, pec: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;**

**CONTROINTERESSATI:** tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di istituto III fascia del personale ATA della Provincia di Latina, profilo collaboratore scolastico, valida per l'anno scolastico 2024/2025 e successivi aggiornamenti.

#### **PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

-del decreto di esclusione prot. n. 0000443 emesso dal Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina in data 19.09.2024, pubblicato in pari data, con la quale veniva disposta l'esclusione del Sig. Tontoli Antonio per carenza del requisito d'accesso, così come della graduatoria permanente definitiva del personale ATA della Provincia di Latina pubblicata dall'USP di Latina in data 20.08.2024;

# Studio Legale



Avv. Giovanna Coppola

avvgiovannacoppola@pec.it

R.P. 328/0898214

Avv. Stefano Travaglione

avvstefanotravaglione@pec.it

R.P. 345/2341677

-di tutti gli atti comunque presupposti, prodromici, connessi e conseguenti, con riserva di proposizione dei motivi aggiunti.

## SI PREMETTE IN FATTO

-in data 27.05.2024, il Sig. Tontoli Antonio inoltrava precipua domanda per l'inserimento nella graduatoria permanente ATA 2024, indetta con decreto prot. n. 774 del 09.05.2024 emesso dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (All. 1), di cui al concorso ordinario per titoli bandito ex art. 554 D. Lgs. N. 297/94, concernente il profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO – ex area A – del personale ATA statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali;

-orbene, all'interno della domanda debitamente predisposta prot. n. 110773.27-05-2024 (All. 2), il Sig. Tontoli Antonio rappresentava di possedere tutti i requisiti d'accesso così come richiesti dal bando, ovvero di aver *“maturato 24 mesi di servizio nel medesimo profilo e/o in profili professionali appartenenti all'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quelle del profilo in cui si concorre”*, specificando il codice meccanografico dell'Istituto in cui aveva prestato servizio da ultimo (LTIC824009) e di aver conseguito nell'anno 2009/2010 il certificato di diploma di qualifica triennale presso l'Istituto Paritario *Giuseppe Garibaldi* con la qualifica di *“operatore di cucina”* con esito positivo e riportando il voto di 100/100 (All. 3);

-di preciso, **evidenziava di aver svolto specifico servizio di COLLABORATORE SCOLASTICO, valido ai fini dell'inserimento**, presso l'istituto comprensivo statale *Giacomo Matteotti*, sito in Aprilia (LT), alla Via Ottorino Respighi, n. 6, per l'anno scolastico 2021/2022 per 36 ore, dal 17.09.2021 al 30.06.2022 ovvero per mesi 9 e giorni 14; stesso dicasi per l'anno scolastico 2022/2023 per 36 ore, dal 07.09.2022 al 30.06.2023, ovvero per mesi 9 e giorni 24; parimenti per l'anno scolastico 2023/2024 per 36 ore, dal 07.09.2023 al 07.05.2024, ovvero per mesi 8 e giorni 17;  
-oltretutto, l'odierno ricorrente indicava anche di essere in possesso di titoli di preferenza, in quanto invalido all'80%, come da certificazione rilasciata dalla

# Studio Legale



**Avv. Giovanna Coppola**

avvgiovannacoppola@pec.it

R.P. 328/0898214

**Avv. Stefano Travaglione**

avvstefanotravaglione@pec.it

R.P. 345/2341677

Commissione medica di prima istanza dell'ASL di Benevento 1 – Distretto di Montesarchio in data 23.07.2008, numero 45802, quindi di essere inserito nelle liste di cui alla Legge n. 68/1999, nonché di essere - a quella data - disoccupato ed iscritto al centro per l'impiego di Sant'Agata de' Goti, prot. n. 306071 del 24.05.2024;

-in data 20.08.2024, l'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina pubblicava la graduatoria definitiva per il personale ATA 2024;

-in maniera arbitraria ed illegittima, il Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina emetteva in data 19.09.2024 precipuo decreto di esclusione (prot. n. 0000443) del Sig. Tontoli Antonio, pubblicato il medesimo giorno, per *“mancanza del requisito di accesso”*, fondando – in modo assurdo – le proprie determinazioni su di una *“corrispondenza con l'USR Campania – Ufficio IX Ambito Territoriale di Caserta”*, ritenendo di non dover comunicare neanche l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e ss Legge n. 241/90;

-estremamente sorpreso da tale azione illegittima della pubblica amministrazione, in data 20.09.2024, il Sig. Tontoli – mediante il proprio difensore di fiducia Avv. Giovanna Coppola – provvedeva a notificare specifica istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss Legge n. 241/90, al fine di comprendere le ragioni ed i documenti su cui era stata basata tale illegittima decisione, gravemente pregiudizievole per i suoi interessi, visto che l'inserimento in graduatoria gli avrebbe consentito di ottenere il contratto a tempo indeterminato stante le precedenti esperienze lavorative già svolte;

-solo in data 22.10.2024, l'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Latina, evadeva l'istanza e trasmetteva gli atti in oggetto, ovvero la nota ATP di Caserta n. 9918 del 22.05.2024 (All. 9) e la nota ATP di Caserta n. 24887 del 22.12.2023 (All. 10), si badi bene non riguardanti la persona del Tontoli Antonio ed assolutamente non pertinenti rispetto ai fatti di cui è processo, che si impugnano e contestano anche in questa sede;

# Studio Legale



Avv. Giovanna Coppola

avvgiovannacoppola@pec.it

R.P. 328/0898214

Avv. Stefano Travaglione

avvstefanotravaglione@pec.it

R.P. 345/2341677

-ad oggi, il Sig. Tontoli Antonio ben avrebbe potuto e dovuto essere inserito nella graduatoria permanente ATA valevole per il 2024/2025, profilo Collaboratore Scolastico, avendo tutti i requisiti/titoli di accesso.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, evidenziato e descritto, rilevata l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Amministrazione, se ne chiede l'annullamento, previa sospensione cautelare, alla luce di quanto si afferma in

## DIRITTO

1-ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, ILLEGITTIMITA' E ARBITRARIETA' - ASSOLUTA CARENZA/DIFETTO DI ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ERRATA APPLICAZIONE E/O VIOLAZIONE DEI CRITERI INDICATI NELL'ALLEGATO "A/1" ed "E" AL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEL D.M. 50/2021 ALLEGATO "A".

Il provvedimento odiernamente impugnato è illegittimo per il palese eccesso di potere, illogicità ed arbitrarietà manifesta che ha caratterizzato l'agire della Pubblica Amministrazione decretando l'esclusione del Sig. Tontoli dall'inserimento nella graduatoria permanente ATA 2024, ciò comportando notevole pregiudizio in capo allo stesso per le ragioni che si diranno.

Orbene, dalla lettera del bando pubblicato dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Ufficio IV, prot. n. 0000774 del 09.05.2024, si evince testualmente al punto 1.2 che tra i requisiti di ammissione, oltre a quelli generali previsti al punto n. 6, vi è: a) ***“una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo***

# Studio Legale



Avv. Giovanna Coppola

avvgiovannacoppola@pec.it

R.P. 328/0898214

Avv. Stefano Travaglione

avvstefanotravaglione@pec.it

R.P. 345/2341677

***cui si concorre.*** Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero”.

Il Sig. Tontoli, così come meglio enucleato in premessa, aveva già svolto oltre 24 mesi di attività lavorativa con servizio lodevole, con mansione di collaboratore scolastico presso l'istituto comprensivo statale *Giacomo Matteotti*, sito in Aprilia (LT), alla Via Ottorino Respighi, n. 6, per l'anno scolastico 2021/2022 per 36 ore, dal 17.09.2021 al 30.06.2022 ovvero per mesi 9 e giorni 14; stesso dicasi per l'anno scolastico 2022/2023 per 36 ore, dal 07.09.2022 al 30.06.2023, ovvero per mesi 9 e giorni 24; parimenti per l'anno scolastico 2023/2024 per 36 ore, dal 07.09.2023 al 07.05.2024, ovvero per mesi 8 e giorni 17.

Pertanto, questi aveva pieno ed indiscusso diritto di essere inserito nella graduatoria permanente ATA 2024, finalizzata alla stipula di un contratto a tempo indeterminato.

Tale assunto è corroborato dal fatto che i titoli indicati dal Tontoli nella domanda di inserimento nelle graduatorie di cui al precedente concorso valido per il triennio 2021/2024 (All. n. 11) sono gli stessi di quelli offerti con l'istanza nuova inerente al bando per l'anno scolastico 2024/2025 e, già in precedenza, oggetto di idonea VERIFICA e CONVALIDA ad opera del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo *“Giacomo Matteotti”* di Aprilia (All. n. 12).

Per vero, dalla lettera del suddetto decreto di convalida prot. n. 9477 del 18.10.2021, il Dirigente p.t. di Aprilia ha dichiarato che i titoli sono stati verificati ed ha attribuito – all'epoca – il punteggio di 15,90 totale.

Nel caso di specie, pur discorrendosi del medesimo valido titolo inserito dal Tontoli (certificato di Diploma triennale qualifica di *operatore di cucina*), tali elementi sono stati tangibilmente e palpabilmente disattesi. Delle due l'una!

Come infatti riportato e rappresentato in narrativa, il ricorrente aveva scelto la Provincia di Latina per l'inserimento in graduatoria ATA 2024/2025 ed aveva altresì rappresentato – nella domanda – di essere concorrente riservista poiché invalido al 80 % in virtù di documentazione sanitaria rilasciata dall'ASL di Benevento.

# Studio Legale



**Avv. Giovanna Coppola**

avvgiovannacoppola@pec.it

R.P. 328/0898214

**Avv. Stefano Travaglione**

avvstefanotravaglione@pec.it

R.P. 345/2341677

Lo stesso, quindi, si è visto privare della concreta possibilità di essere rimesso in servizio sulla base di una attività amministrativa assurda, arbitraria ed illegittima; infatti, solo a seguito della trasmissione dei documenti di cui all'istanza di accesso agli atti notificata dal difensore Avv. Coppola all'USP di Latina, si è avuto modo di prendere contezza delle basi documentali su cui fonda il censurabile provvedimento emesso dal Direttore Generale p.t..

Si contesta (singolarmente) nel decreto l'assenza/mancanza del titolo di accesso idoneo in virtù di una *"corrispondenza con l'USR Campania – Ufficio IX Ambito Territoriale di Caserta"*; leggendo le missive richiamate si evince immediatamente che le stesse ineriscono a persone diverse ed a situazioni giuridiche e fattuali completamente differenti nonché ad accertamenti relativi a periodi antecedenti (ovvero del 22.12.2023 e del 22.05.2024) la presentazione della domanda del Tontoli (27.05.2024).

Tale arbitrario atteggiamento manifestato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio è inaccettabile, poiché sintomo di un evidente eccesso di potere, tenuto conto che – andando contro ogni principio democratico – si è arrogato il diritto di escludere il Tontoli **senza effettuare alcuna specifica attività istruttoria sulla posizione, ma ponendo a base del proprio illegittimo ragionamento deduttivo due missive – frutto di distinto accertamento d'ufficio effettuato su altri soggetti - che non sono assolutamente pertinenti al caso che ci occupa.**

Sussiste chiaro e lampante il difetto di istruttoria e l'arbitrio della P.A.

Occorre precisare che il certificato di Diploma/Attestato di cui è titolare il Sig. Tontoli Antonio riguarda **un percorso di studi triennale** ed è stato rilasciato – secondo quanto consentito dalle Legge – dall'Istituto Paritario *G. Garibaldi* di Vairano il 30.06.**2010**.

Si badi bene, la scuola paritaria svolge un servizio pubblico ed è inserita nel sistema nazionale di istruzione, potendo rilasciare serenamente l'abilitazione di titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali. *Sic!*

Dall'analisi del contenuto delle comunicazioni oggetto di censura prot. n. 0009918 del 22.05.2024 e prot. n. 0024887 del 22.12.2023, a firma del Dirigente Dott.ssa

# Studio Legale



Avv. Giovanna Coppola

avvgiovannacoppola@pec.it

R.P. 328/0898214

Avv. Stefano Travaglione

avvstefanotravaglione@pec.it

R.P. 345/2341677

Monica Matano, si ricava semplicemente che l'Istituto paritario *G. Garibaldi* ha perso tale requisito a partire dal 01.09.2023 e che non è Istituto MAGISTRALE.

Entrambi i dati offerti NON minano assolutamente la legittimità della certificazione di Diploma/Attestato di qualifica **TRIENNALE** indicato e dichiarato dal Tontoli all'atto di presentazione della domanda (27.05.2024), sia perché trattasi di percorso di studi triennale (non Magistrale) sia perché è stato rilasciato nell'anno 2010, in piena vigenza dello *status* di scuola paritaria da parte dell'Istituto G. Garibaldi di Vairano.

Si discorre, quindi, di situazioni giuridiche diverse e, per l'effetto, non è assolutamente condivisibile l'operato posto in essere dal Direttore Generale p.t., poiché frutto di evidente ed immotivato travisamento dei fatti ed affetto da carenza di idonea e specifica istruttoria sul punto.

Tale discutibile criterio adottato l'Amministrazione profila un iniquo trattamento a danno della meritocrazia e delle legittime aspettative di lavoro del ricorrente.

Di talché, se fossero state esattamente osservate le linee guida di cui alla normativa vigente in tema di inserimento in graduatoria, così come fatto in precedenza relativamente al triennio 2021/2024, il Sig. Tontoli Antonio si sarebbe visto, senza dubbio, assegnare ad una sede scolastica della Provincia di Latina, mantenendo vivo il proprio diritto.

Da ciò, quindi, può agevolmente dedursi come il provvedimento impugnato sia senza dubbio illogico e, come tale, manifesta espressione di eccesso di potere; per tali comprovate ed indubitabili ragioni, se ne chiede, quindi, l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.

L'utile collocazione avrebbe avuto l'effetto di conciliare tutte le esigenze coinvolte nel procedimento amministrativo, tutelando il proficuo punteggio in graduatoria del ricorrente e le sue oggettive e provate esigenze personali, anch'esse disattese dall'USP di Latina mediante l'azione illegittima censurata. Ciò non è avvenuto.

La scrivente difesa, pienamente cosciente della discrezionalità che permea le scelte organizzative dell'Amministrazione, si pregia di evidenziare ed eccepire che le stesse, tuttavia, non possono in alcun modo risultare, come nel caso di cui si

# Studio Legale



Avv. Giovanna Coppola

avvgiovannacoppola@pec.it

R.P. 328/0898214

Avv. Stefano Travaglione

avvstefanotravaglione@pec.it

R.P. 345/2341677

discetta, incoerenti e contraddittorie al punto da ledere l'imparzialità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa, non potendo in caso contrario il Giudice esimersi dal rilevare la ricorrenza dell'eccesso di potere.

Dunque, si deve affermare che l'amministrazione resistente, con il suo operato, si è riservata, autoreferenzialmente ed apoditticamente, la possibilità di escludere **il Tontoli SENZA adottare un accertamento d'ufficio specifico sulla sua persona e/o sul titolo TRIENNALE dichiarato** e, pertanto, con il proprio agire, ha finito per favorire arbitrariamente altri soggetti collocatisi nella graduatoria, senza che questo trovi una plausibile ragione giustificatrice in seno al procedimento amministrativo.

Tuttavia, proprio tale circostanza si è manifestata chiara e tangibile nel caso odiernamente sottoposto al vaglio dell'Ecc.ma Autorità Giudiziaria.

Alla luce di tanto, il provvedimento odiernamente impugnato si palesa illegittimo ed errato; si insiste, pertanto, affinché codesto Ecc.mo Consesso annulli e, previamente sospenda, l'impugnato decreto di esclusione del Sig. Antonio Tontoli.

## **2- MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 7, 8 E 10 LEGGE n. 241/90 - ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL CONTRADDITTORIO TECNICO.**

Ferme le suesposte principali e preliminari eccezioni, il provvedimento gravato risulta meritevole di annullamento anche per un ulteriore ordine di motivo.

Come infatti evidenziato nella premessa in fatto del presente atto, si è avuto modo di chiarire che, con una inverosimile formula di stile, il Direttore Generale *p.t.* dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito territoriale di Latina ha ritenuto *“necessario procedere in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura vincolata del presente provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento dettate dalla necessità di assicurare il corretto e ordinato avvio dell'anno scolastico”*.

Tale argomentazione risulta essere marcatamente illegittima ed infondata e ciò per le ragioni che seguono.



# Studio Legale



Avv. Giovanna Coppola

avvgiovannacoppola@pec.it

R.P. 328/0898214

Avv. Stefano Travaglione

avvstefanotravaglione@pec.it

R.P. 345/2341677

Orbene, nell'ambito del procedimento amministrativo, la comunicazione di avvio del procedimento svolge la funzione di far conoscere al privato l'esistenza di un procedimento idoneo ad incidere nella sua sfera giuridica, in tal modo suscitando l'esercizio della partecipazione procedimentale mediante la presentazione di memorie e documenti che – ove pertinenti all'oggetto del procedimento – saranno valutati dalla p.a., ex art. 10 Legge n. 241/1990.

La partecipazione procedimentale, poi, risponde a una duplice funzione.

Si tratta, in primis, della *c.d. funzione collaborativa*, in esplicazione della quale l'interessato che partecipa al procedimento fa confluire in esso elementi conoscitivi – i cc.dd. interessi privati o secondari – che, acquisiti e temperati dalla p.a. con l'interesse pubblico primario perseguito, permettono a quest'ultima un migliore esercizio del pubblico potere. In tale ottica, "l'obbligo di avviso di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990 non costituisce un adempimento formalistico, **essendo finalizzato alla realizzazione del principio sostanziale della partecipazione procedimentale**", volto a far sì che il privato possa interloquire con l'Amministrazione introducendo nella dinamica procedimentale l'apprezzamento degli interessi di cui è portatrice, per consentirne la comparazione con gli altri interessi coinvolti, pubblici e privati.

Alla prima, poi, si affianca la *c.d. funzione difensiva*, la quale consente al privato di influire sull'esercizio del potere con il fine di ottenere il minor pregiudizio possibile dell'interesse di cui è portatore. Da ultimo, un cenno merita l'obbligo della p.a. di esaminare il contributo conoscitivo offerto dal privato ai sensi del già citato art. 10 l. n. 241/1990. All'uopo, è stato ritenuto che il suddetto obbligo "*non consente all'ente pubblico di disattendere immotivatamente il predetto apporto, in quanto diversamente*" risulterebbe violata la finalità di tutela sostanziale delle posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti dall'esplicazione del pubblico potere cui si ispirano le norme.

Ebbene, nel caso che ci occupa, sarebbe stato doveroso da parte della Pubblica Amministrazione trasmettere al Sig. Tontoli Antonio la predetta comunicazione ex art. 7 Legge 241/90, visto che gli elementi in suo possesso (allegati al presente

# Studio Legale



**Avv. Giovanna Coppola**

avvgiovannacoppola@pec.it

R.P. 328/0898214

**Avv. Stefano Travaglione**

avvstefanotravaglione@pec.it

R.P. 345/2341677

ricorso) avrebbero potuto convincere il Direttore Generale p.t. a non emettere il gravato decreto e, quindi, ad esplicitare una ponderazione esatta di tutti gli interessi in gioco.

Difatti, con la diretta conoscenza del decreto di CONVALIDA prot. n. 9477/2021 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto G. Matteotti di Aprilia, ove il ricorrente ha svolto il proprio lavoro di collaboratore scolastico per il precedente triennio 2021/2024 e delle doglianze difensive di cui al primo motivo, ben avrebbe dovuto la P.A. determinarsi diversamente ed inserire il Tontoli nella graduatoria permanente ATA 2024, garantendo solo così i suoi diritti, ad oggi inesorabilmente pregiudicati.

Oltretutto, dai controlli espletati, si evince che in maniera illegittima l'USP di Latina ha deciso di stilare e pubblicare la graduatoria permanente definitiva in data 20.08.2024 (All. 13), emettendo solo in prosieguo (ovvero il 19.09.2024) il decreto di esclusione dalla medesima nei confronti del Sig. Tontoli Antonio.

Dunque, NON sussiste né sussisteva alcuna palesata particolare *esigenza di celerità e di urgenza*, tenuto conto che la PA avrebbe potuto e dovuto, stando così le cose, attuare i principi di partecipazione e, quindi, garantire il pieno espletamento dei diritti del ricorrente, senza emettere direttamente il decreto impugnato, il quale per le ragioni summenzionate avrebbe avuto sicuramente esiti e caratteri diversi, tenuto conto del punteggio assunto pari a 17,6 (privo dei 10 punti da riconoscere per il titolo di accesso, come così già cristallizzati nel decreto di convalida di cui all'All. 12), quindi per un totale di 27,6.

**D'altronde**, la giurisprudenza più avveduta afferma la sussistenza dell'obbligo di avviso dell'avvio anche nella ipotesi di provvedimenti a contenuto totalmente vincolato, sulla scorta della condivisibile considerazione che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (Cons. St., sez. VI, 20 aprile 2000, n. 2443; id. n. 2953 del 2004; n. 2307 e n. 396 del 2004), non è rinvenibile alcun principio di ordine logico o giuridico che possa impedire al privato, destinatario di un atto vincolato, di rappresentare

# Studio Legale



Avv. Giovanna Coppola

avvgiovannacoppola@pec.it

R.P. 328/0898214

Avv. Stefano Travaglione

avvstefanotravaglione@pec.it

R.P. 345/2341677

all'amministrazione l'inesistenza dei presupposti ipotizzati dalla norma, esercitando preventivamente sul piano amministrativo quella difesa delle proprie ragioni che altrimenti sarebbe costretto a svolgere unicamente in sede giudiziaria. Tale principio è stato riaffermato dalla giurisprudenza amministrativa sostenendo che *"È illegittimo il provvedimento vincolato emesso senza che sia stata offerta al destinatario dello stesso provvedimento la preventiva "comunicazione di avvio del procedimento" ex art. 7, l. n. 241 del 1990, ove dal giudizio emerga che l'omessa comunicazione del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni, idonee a determinare l'emanazione di un provvedimento con contenuto diverso"*.

Per tali comprovate ragioni, il provvedimento impugnato merita di essere censurato per mano dell'Ill.mo Consesso.

## **ISTANZA EX ART. 49 E 52 COMMA 2 C.P.A./151 C.P.C.**

Solo ove Codesto On.le Collegio dovesse ritenerlo necessario, si avanza istanza di integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. ed ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero elevato delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) mediante pubblici proclami con modalità telematiche oppure ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, ovvero secondo le modalità che l'Ecc.mo Tribunale vorrà indicare.

\*\*\*\*\*

Dunque, si insiste affinché l'adito TAR del Lazio - Roma, previa sospensione dell'efficacia, Voglia annullare l'illegittimo decreto di esclusione prot. n. 00004443 del 19.09.2024 emesso nei confronti del Sig. Tontoli Antonio, così come ogni atto ad esso connesso e/o correlato.

## **ISTANZA CAUTELARE**

# Studio Legale



**Avv. Giovanna Coppola**

avvgiovannacoppola@pec.it

R.P. 328/0898214

**Avv. Stefano Travaglione**

avvstefanotravaglione@pec.it

R.P. 345/2341677

Sussistono entrambi presupposti di *fumus boni iuris e periculum in mora* per concedere la richiesta misura cautelare e la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Quanto al *fumus*, è evidente che lo stesso emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate ed evidenziate.

Da quanto si qui dedotto, rilevato, evidenziato, eccepito e descritto, emerge, lampante, il danno grave ed irreparabile e non altrimenti risarcibile cagionato al Sig. Tontoli Antonio, che è stato dunque privato ingiustamente della possibilità di essere inserito nella graduatoria permanente ATA 2024 e quindi assegnato ad una delle sedi scolastiche della Provincia di Latina, tenuto conto anche del proprio elevato punteggio (All.14).

Quanto al *periculum*, occorre evidenziare che la gravità e la irreparabilità del pregiudizio conseguente all'esecuzione dell'illegittimo provvedimento impugnato è serenamente percepibile dalla portata dirompente dello stesso sulla situazione soggettiva del Tontoli.

La presumibile lunga durata del giudizio di merito renderebbe, inoltre, vano il presente ricorso, determinando, in mancanza dell'auspicata sospensione, una stabilizzazione degli effetti di un provvedimento palesemente illegittimo ed ingiusto alla luce di tutte le ragioni fin qui esposte con conseguente frustrazione in concreto del "*bene della vita*" cui il medesimo aspira e del principio di celerità del processo amministrativo.

Infatti, l'esito positivo del ricorso non sarebbe in grado, a distanza di anni, di compiutamente salvaguardare la legittima aspettativa dell'odierno ricorrente ad essere sottoposto ad un procedimento conforme ai principi stabiliti dalla legge ed alle regole che vincolano l'operato amministrativo.

Di contro, il chiesto provvedimento cautelare non arrecherebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione che, invece, proprio in conseguenza del medesimo, potrebbe saggiare le dubbie azioni poste in essere e, anche al fine di garantire l'interesse pubblico, rimediare alle manifeste violazioni di legge perpetrate.

# Studio Legale



**Avv. Giovanna Coppola**

avvgiovannacoppola@pec.it

R.P. 328/0898214

**Avv. Stefano Travaglione**

avvstefanotravaglione@pec.it

R.P. 345/2341677

Alla luce delle citate argomentazioni si insta affinché l'Ill.ma Autorità Voglia disporre la sospensione degli effetti dei provvedimenti oggetto di impugnativa.

Per tutto ciò enucleato, con ogni più ampia riserva anche di motivi aggiunti, conclude e

## **CHIEDE**

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

che, ai sensi dell'art. 46 c.p.a., l'Amministrazione depositi il provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali lo stesso è stato emanato ed in particolare, tutti gli atti del procedimento amministrativo e che, in mancanza, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., il Presidente o il magistrato da Lui delegato ovvero il collegio ne ordini la esibizione;

Voglia l'Ecc.mo TAR adito far proprie le ragioni giuridiche innanzi prospettate e, anche previo accoglimento dell'istanza di notificazione così come avanzata, quindi:

### **IN VIA CAUTELARE**

disporre la sospensione del gravato decreto prot. n. 0000443 emesso dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina in data 19.09.2024, pubblicato in pari data, nonché di ogni atto ad essa correlato o connesso, ovvero della graduatoria permanente pubblicata dall'USP di Latina in data 20.08.2024 nella parte in cui esclude il ricorrente, ordinando all'Amministrazione di adottare i provvedimenti opportuni;

*Periculum in mora:* è d'uopo evidenziare la palese violazione dei diritti dell'odierno ricorrente vista la manifesta illegittimità dell'azione amministrativa espletata, con conseguenziale lesione anche economica notevole, già subita e che potrà solo acuirsi nel tempo utile alla definizione del presente giudizio, richiamando all'uopo quanto già argomentato nell'istanza cautelare, tenuto conto dello stato di salute del Tontoli (persona invalida all'80 %), permettendo allo stesso di poter affrontare serenamente ed in maniera dignitosa la propria vita;

*Fumus boni iuris:* si rinvia ai motivi del ricorso introduttivo.

### **NEL MERITO**

# Studio Legale



**Avv. Giovanna Coppola**

avvgiovannacoppola@pec.it

R.P. 328/0898214

**Avv. Stefano Travaglione**

avvstefanotravaglione@pec.it

R.P. 345/2341677

- 
- provvedere all'annullamento del decreto prot. n. 0000443 emesso dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina in data 19.09.2024, pubblicato in pari data, nonché di ogni atto ad essa correlato o connesso, ovvero della graduatoria permanente pubblicata dall'USP di Latina in data 20.08.2024 nella parte in cui esclude il ricorrente, ordinando, conseguentemente, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t., nonché all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Latina, in persona della Dirigente p.t., di ottemperare alle disposizioni di legge e di inserire - in virtù del chiesto annullamento dell'atto impugnato - il Sig. Tontoli Antonio nella graduatoria permanente ATA 2024;
  - condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t., nonché all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Latina, in persona della Dirigente p.t., alla corresponsione del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali *subiti e subendi* da parte ricorrente a causa di tale illegittimo provvedimento di esclusione così come di tutti gli atti connessi e/o correlati;
  - condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t., nonché all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Latina, in persona della Dirigente p.t., al pagamento delle spese di giustizia, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei costituiti procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c.

Si allegano i seguenti documenti, come da indice atti da produrre in giudizio:

- 1) Decreto prot. n. 774 del 09.05.2024 emesso dal Direttore dell'Ufficio Scolastico per il Lazio;
- 2) Domanda prot. n. 110773.27.05.2024 presentata dal Tontoli Antonio in data 27.05.2024 per il concorso ATA graduatoria permanente 2024:

# Studio Legale



**Avv. Giovanna Coppola**

avvgiovannacoppola@pec.it

R.P. 328/0898214

**Avv. Stefano Travaglione**

avvstefanotravaglione@pec.it

R.P. 345/2341677

- 3) Certificato di Diploma di qualifica triennale rilasciato dall'Istituto G. Garibaldi di Vairano al Sig. Tontoli Antonio in data 30.06.2010;
- 4) Certificazione rilasciata dalla Commissione medica di prima istanza dell'ASL di Benevento 1 – Distretto di Montesarchio in data 23.07.2008, numero 45802;
- 5) Attestato rilasciato dal Centro per l'Impiego di Sant'Agata De' Goti in data 24.05.2024;
- 6) Decreto di esclusione prot. n. 0000443 emesso dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina in data 19.09.2024, pubblicato in pari data;
- 7) Istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss Legge n. 241/90 depositata in data 20.09.2024, con ricevute di accettazione e consegna;
- 8) Nota di riscontro prot. n. 0016538 del 22.10.2024 emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina;
- 9) Nota prot. n. 0009918 del 22.05.2024 emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta;
- 10) Nota prot. n. 0024887 del 22.12.2023 emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta;
- 11) Domanda prot. n. 3743486.11-04-2021 presentata dal Tontoli Antonio in data 11.04.2021 per il concorso ATA 2021/2024;
- 12) Decreto di convalida prot. n. 9477 del 18.10.2021 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Ufficio Scolastico per il Lazio – Istituto Comprensivo “Giacomo Matteotti”;
- 13) Graduatoria definitiva approvata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina, in data 20.08.2024;
- 14) Prospetto graduatorie di Istituto personale ATA 2024 relativo al Sig. Tontoli Antonio scaricato dal profilo personale del suddetto concorso, dopo l'esclusione.

*Il presente giudizio sconta un contributo unificato pari ad euro 325,00, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, vertendo in materia di pubblico impiego.*

Con ogni salvezza.

Benevento - Roma, lì 18 novembre 2024

Avv. Giovanna Coppola

Avv. Stefano Travaglione

# Studio Legale



**Avv. Giovanna Coppola**

avvgiovannacoppola@pec.it

R.P. 328/0898214

**Avv. Stefano Travaglione**

avvstefanotravaglione@pec.it

R.P. 345/2341677

---